

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1463/73 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1973

recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che in seguito a modifiche notevoli apportate al regolamento (CEE) n. 974/71 è opportuno prevedere nuove modalità d'applicazione ;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 974/71 prevede che se uno Stato membro ammette per la propria moneta, nelle transazioni commerciali, un tasso di cambio che superi, verso l'alto o verso il basso, il limite di fluttuazione autorizzato dalla regolamentazione internazionale in vigore il 12 maggio 1971,

- a) lo Stato membro la cui moneta è valorizzata oltre il limite di fluttuazione riscuote all'importazione e concede all'esportazione,
- b) lo Stato membro la cui moneta è deprezzata oltre il limite di fluttuazione riscuote all'esportazione e concede all'importazione,

importi compensativi monetari per i prodotti di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo negli scambi con gli altri Stati membri e i paesi terzi ; che la condizione di cui alla lettera a) è attualmente osservata per la Germania, nonché per i paesi del Benelux, mentre per l'Italia si verifica il caso di cui alla lettera b) ;

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 125 dell'11. 5. 1973, pag. 49.

considerando che, in virtù del paragrafo 1 bis del suddetto articolo, qualora, per la conversione tra l'unità di conto e la moneta di uno Stato membro, è utilizzato un tasso diverso da quello corrispondente alla parità di tale moneta, si applica per analogia il paragrafo 1 quando, per la moneta di cui trattasi, la media dei corsi di cambio in contanti constatati sul mercato durante un periodo da determinare si scosta di almeno l'1 % dal tasso di conversione considerato ; che tale situazione si verifica attualmente per la sterlina inglese e quella irlandese ;

considerando che in base al nuovo modo di calcolo degli importi compensativi monetari non è opportuno fissare degli importi per la Danimarca e la Francia ;

considerando che, per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1 bis e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 974/71 è necessario determinare il periodo durante il quale sono constatati i corsi di cambio in contanti la cui media aritmetica serve per il calcolo degli importi compensativi ; che tale periodo deve essere sufficientemente rappresentativo per l'evoluzione dei corsi, consentendo al tempo stesso di seguire il più rapidamente possibile tali corsi nella fissazione degli importi compensativi ; che è pertanto opportuno adottare in linea di massima un periodo di 7 giorni determinato in funzione delle necessità della tecnica amministrativa ;

considerando che è opportuno adottare per il calcolo i corsi di cambio in contanti più rappresentativi ;

considerando che è opportuno adottare lo stesso periodo di cui sopra per l'applicazione dell'articolo 2 bis di detto regolamento ;

considerando che per il calcolo degli importi compensativi monetari bisogna basarsi sul livello comune dei prezzi tenendo però conto del fatto che nei nuovi Stati membri non è ancora applicato il prezzo comune per taluni prodotti e la differenza

tra i due livelli di prezzi è compensata dall'importo compensativo « adesione » ;

considerando che in applicazione dell'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 974/71 e dell'articolo 2 del regolamento del Consiglio, dell'8 maggio 1973, che fissa per la campagna lattiera 1973/1974 gli aiuti concessi per il latte scremato e il latte scremato in polvere utilizzati nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, bisogna diminuire gli importi compensativi monetari così ottenuti degli importi previsti in virtù di tali disposizioni ;

considerando che gli importi compensativi « adesione », gli oneri all'importazione, le restituzioni o altri importi da riscuotere o da concedere negli scambi con i paesi terzi, fissati in unità di conto sono convertiti, come i prezzi negli Stati membri interessati, nelle monete di tali Stati membri mediante aliquote previste nell'ambito della politica agraria comune ; che è pertanto necessario adottare per il calcolo dell'importo compensativo monetario solo la differenza tra il livello di prezzo e l'importo espresso in unità di conto di cui trattasi ; che, nell'intento di semplificare il sistema per consentire l'applicazione di un importo compensativo identico negli scambi di un dato Stato membro con ciascuno degli altri Stati membri e con i paesi terzi, è opportuno correggere gli importi compensativi « adesione », gli oneri all'importazione, le restituzioni o altri importi da riscuotere o da concedere negli scambi con i paesi terzi mediante un coefficiente che esprima la situazione della moneta dello Stato membro che deve applicare l'importo compensativo monetario ;

considerando che l'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ha limitato l'importo compensativo monetario applicabile in seguito ad un deprezzamento di una moneta al livello degli oneri riscossi all'importazione dai paesi terzi ; che è opportuno prevedere che l'osservanza di tale disposizione spetta in linea di massima agli Stati membri importatori ; che, tuttavia, dato che nel settore delle carni bovine l'onere all'importazione comprende in parte un dazio doganale, occorre determinare quest'ultimo in un modo forfettario sulla base dei prezzi praticati sul mercato mondiale stabiliti dalla Commissione nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ;

considerando che l'Unione economica belgo-lussemburghese e i Paesi Bassi hanno deciso di mantenere tra le rispettive monete i margini di fluttuazione delle loro monete valedoli anteriormente al 9 maggio 1971 e non hanno modificato le relazioni delle parità effettive delle rispettive monete tra di loro ; che, pertanto, l'ampliamento dei margini di fluttuazione si ripercuote, per gli Stati membri in questione, solo nei confronti degli altri Stati membri e dei paesi terzi, lasciando impregiudicati gli scambi commerciali all'interno dell'UEBL e tra l'UEBL e i Paesi Bassi ; che, per tale motivo, tali Stati membri

hanno dichiarato, conformemente all'articolo 233 del trattato, di non volere applicare gli importi compensativi tra di loro ; che è pertanto opportuno considerarli come un unico Stato membro per l'applicazione del regime degli importi compensativi ;

considerando che le relazioni di cambio tra la sterlina inglese e quella irlandese sono fisse ; che non è pertanto opportuno applicare un importo compensativo monetario negli scambi tra questi due Stati membri ;

considerando che taluni Stati membri possono tuttora registrare difficoltà per la concessione degli importi all'importazione ; che è pertanto opportuno prevedere in caso di ricorso alle disposizioni dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71 norme comuni relative all'applicazione e alla rinuncia all'applicazione di dette disposizioni, nonché i mezzi volti a garantire l'adeguato pagamento da parte dello Stato membro esportatore ;

considerando che, ai fini di un'armonizzazione, è opportuno considerare per l'applicazione degli importi compensativi monetari come giorno dell'importazione quello considerato in materia di dazi doganali e prelievi e come giorno dell'esportazione quello considerato in materia di restituzioni all'esportazione ;

considerando che per il pagamento dell'importo compensativo relativo a un prodotto esportato verso un altro Stato membro, è opportuno accertare che il prodotto abbia lasciato il territorio geografico dello Stato membro in cui sono state espletate le formalità doganali di esportazione ;

considerando che il regime previsto dal presente regolamento può riferirsi solo a prodotti che si trovano in libera circolazione all'interno della Comunità ; che, inoltre, i prodotti esportati col beneficio di un importo compensativo devono essere di qualità tale da poter essere commercializzati in condizioni normali ;

considerando che, per i motivi di una buona gestione amministrativa, bisogna esigere che la richiesta di pagamento dell'importo compensativo sia presentata entro un termine ragionevole ;

considerando che, all'importazione di alcuni prodotti agricoli soggetti all'applicazione di importi compensativi monetari, la mancata osservanza di un limite inferiore di prezzo implica l'aumento dell'onere all'importazione ;

considerando che, nel caso di una valorizzazione della moneta, vista l'applicazione obbligatoria delle

(1) GU n. L 122 del 9. 5. 1973, pag. 3.

parità dichiarate presso il Fondo monetario internazionale, tale sistema porta a un rincaro dei prodotti interessati; che, infatti, il valore del prezzo di cui trattasi, espresso nella moneta degli Stati membri che hanno preso le misure monetarie in questione, risulta maggiorato rispetto a quello espresso nella moneta dei paesi terzi e, in più, l'importo compensativo è riscosso all'importazione; che, viceversa, nel caso di un deprezzamento della moneta, si rischia di non rispettare il limite inferiore;

considerando che si può ovviare a tale difficoltà mediante un sistema secondo cui si considera che il limite in questione sia osservato se il prezzo d'offerta del prodotto fornito, maggiorato di un importo che riflette l'incidenza della situazione monetaria sul limite in questione, non è ad esso inferiore;

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73⁽²⁾ prevede la sospensione totale del prelievo all'importazione di carni congelate destinate alla fabbricazione di alcune conserve per consentire all'industria di trasformazione della Comunità di provvedere ad un approvvigionamento soddisfacente;

considerando che, soprattutto in mancanza di importi compensativi per i prodotti fabbricati in base a tali carni, l'industria trasformatrice della Comunità risulta sfavorita rispetto all'industria trasformatrice dei paesi terzi; che occorre pertanto ovviare a questa situazione, disponendo che venga sospesa la riscossione degli importi compensativi applicabili alle carni di cui trattasi;

considerando che è opportuno subordinare tale sospensione a un regime di controllo che garantisca la trasformazione; che a tal fine si può ricorrere al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 888/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce norme generali per il regime speciale d'importazione di determinate carni congelate destinate alla trasformazione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2725/71⁽⁴⁾, prevedendo la costituzione di un deposito cauzionale di entità pari all'importo compensativo;

considerando che il passaggio dal regime attualmente applicabile a quello introdotto con il regolamento (CEE) n. 1112/73⁽⁵⁾ del Consiglio comporta

d'ora innanzi, negli scambi con gli Stati membri, una distinzione, tra il momento dell'importazione e quello dell'esportazione, dell'importo compensativo monetario, prima concesso o riscosso globalmente; che se, a seguito di tale cambiamento, dovessero verificarsi delle difficoltà per quando riguarda i contratti conclusi sotto il regime delle precedenti disposizioni, le stesse devono trovare la migliore soluzione nel quadro delle disposizioni e delle norme generali di diritto che disciplinano i rapporti commerciali tra gli operatori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i Comitati di gestione delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime degli importi di compensazione istituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 974/71, in appresso denominati « importi compensativi monetari ».

Articolo 2

Il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 bis, secondo comma, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, e all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71 inizia il mercoledì di una settimana e termina il martedì della settimana successiva. Il primo periodo da prendere in considerazione è quello dal 14 al 18 maggio 1973.

Articolo 3

I tassi di cambio in contanti rispetto a ciascuna delle monete degli Stati membri che mantengono tra di loro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 % sono:

- a) per quanto concerne la lira italiana: la media dei tassi medi ufficiali stabiliti ogni giorno feriale alle borse valori di Roma e di Milano;
- b) per quanto concerne la sterlina inglese e la sterlina irlandese: i tassi medi rilevati a mezzogiorno sui mercati dei cambi dei due Stati membri interessati.

Articolo 4

1. Per ciascuno Stato membro e per ciascun prodotto per i quali ricorrono le condizioni di applicazione degli importi compensativi monetari è fissato un importo compensativo monetario. Tale importo è calcolato sulla base del prezzo comune, eventualmente diminuito a norma delle disposizioni dell'atto di adesione.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 114 del 30. 4. 1973, pag. 4.

Esso è diminuito, se del caso, dell'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 974/71 o di uno degli importi previsti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1267/73.

2. L'importo fissato in conformità del comma precedente si applica negli scambi tra gli Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi.

3. Un coefficiente è tuttavia applicato, negli scambi con i nuovi Stati membri, agli importi compensativi « adesione » e, negli scambi con i paesi terzi, agli oneri all'importazione fissati in unità di conto, nonché alle restituzioni applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1.

Per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, il coefficiente è il seguente :

— Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi : 0,973,

— Repubblica federale di Germania : 0,928.

Per gli altri Stati membri, il coefficiente è derivato dalla percentuale utilizzata per il calcolo dell'importo compensativo monetario ed è fissato dalla Commissione contemporaneamente a tale importo.

4. Se il prelievo e la restituzione devono essere maggiorati o, secondo il caso, diminuiti di importi compensativi « adesione » e di importi compensativi monetari, e se al tempo stesso deve loro applicarsi un coefficiente, le operazioni necessarie sono le seguenti :

a) il prelievo e la restituzione vengono diminuiti o, secondo il caso, maggiorati dell'importo compensativo « adesione » ;

b) al risultato viene applicato il coefficiente ;

c) l'importo così ottenuto, dopo essere stato convertito in moneta nazionale, viene diminuito o, secondo il caso, maggiorato dell'importo compensativo monetario.

Articolo 5

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie ad assicurare il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71.

2. Tuttavia, nel settore delle carni bovine, gli Stati membri diminuiscono gli importi compensativi mo-

netari degli importi loro comunicati a tal fine. Tali importi vengono stabiliti in base al prezzo all'importazione, calcolato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 e, per le carni bovine congelate, in base al prezzo del mercato mondiale, determinato a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 b), dello stesso regolamento.

Articolo 6

1. Negli scambi con i paesi terzi sono applicabili agli importi compensativi monetari le disposizioni in materia di concessione di restituzioni all'esportazione, di riscossione di dazi doganali o di prelievi. Se l'importo compensativo monetario da riscuotere per un'esportazione è superiore all'importo della restituzione o se questa non è fissata, la parte dell'importo compensativo monetario eccedente la restituzione o, se del caso, la totalità dell'importo compensativo monetario è esigibile all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione.

2. Negli scambi tra gli Stati membri sono applicabili le disposizioni degli articoli da 7 a 15.

Articolo 7

1. L'aliquota dell'importo compensativo monetario da accordare o da riscuotere è quella applicabile il giorno dell'esportazione o il giorno dell'importazione.

2. Per la determinazione dell'aliquota dell'importo compensativo monetario da accordare o da riscuotere all'esportazione, il giorno dell'esportazione è quello nel quale il servizio doganale accetta l'atto con cui il dichiarante manifesta la propria volontà di esportare verso un altro Stato membro un prodotto comunitario cui si applica un importo compensativo monetario. Dal momento dell'accettazione, il prodotto è sottoposto a controllo doganale fino all'uscita dal territorio dello Stato membro di esportazione.

Ai sensi del presente regolamento, l'accettazione dell'atto di cui al comma precedente è considerata come espletamento delle formalità doganali di esportazione.

Il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione è determinante per stabilire la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.

3. Per la determinazione dell'aliquota dell'importo compensativo monetario da accordare o da riscuotere all'importazione, il giorno dell'importazione coincide con quello considerato in materia di dazi doganali e di prelievi.

Articolo 8

1. Negli scambi tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi non viene concesso o riscosso alcun importo compensativo monetario.

Tuttavia, qualora in tali scambi sia utilizzato un documento comunitario comprovante il carattere comunitario della merce, le disposizioni del comma precedente si applicano soltanto se detto documento reca una delle menzioni seguenti, autenticata dal timbro dell'ufficio doganale di partenza :

- « Montant compensatoire monétaire non applicable au Benelux »
- « Währungsausgleichsbetrag in Benelux nicht anwendbar »
- « Monetair compenserend bedrag niet van toepassing in de Benelux ».

2. Per l'applicazione del presente regolamento, l'UEBL ed i Paesi Bassi sono considerati un unico Stato membro.

3. Negli scambi tra l'Irlanda e il Regno Unito non viene accordato o riscosso alcun importo compensativo monetario.

Ciascuno di questi due Stati membri prende le misure necessarie affinché l'importo compensativo monetario venga riscosso in tutti i casi in cui il prodotto non viene immesso in consumo nell'altro Stato membro.

Articolo 9

1. Il pagamento dell'importo compensativo monetario accordato all'importazione è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto per il quale sono state espletate le formalità doganali di esportazione ha lasciato il territorio geografico dello Stato membro in cui tali formalità sono state espletate.

2. Il pagamento dell'importo compensativo monetario accordato all'importazione è subordinato alla presentazione della prova di avvenuto espletamento delle formalità d'importazione e di avvenuta riscossione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente esigibili in tale Stato membro.

Articolo 10

1. Se uno Stato membro esportatore desidera far uso della facoltà prevista dall'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71, informa delle sue intenzioni la Commissione, previo accordo dello Stato membro importatore. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

2. Il pagamento da parte dello Stato membro esportatore dell'importo compensativo monetario che dovrebbe essere accordato dallo Stato membro importatore è subordinato alla presentazione della prova di avvenuto espletamento delle formalità d'importazione e di avvenuta riscossione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente esigibili nello Stato membro importatore.

Tale prova viene fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69.

Per quanto riguarda le menzioni speciali dell'esemplare di controllo, devono essere compilate :

- a) le caselle 101 e 103 ;
- b) la casella 104, cancellando le menzioni che non interessano e aggiungendo una delle menzioni seguenti :
 - « Destinato ad essere immesso in consumo in (Stato membro importatore) »,
 - « Destiné à être mis à la consommation en (État membre importateur) »,
 - « Bestemt til overgang til forbrug i (den importerende medlemsstat) »,
 - « Zum freien Verkehr in (einführender Mitgliedstaat) bestimmt »,
 - « Intended for home use in (importing Member State) »,
 - « Bestemd om in het vrije verkeer te worden gebracht in (invoerende Lid-Staat) ».

L'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione compila la casella « Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione » e la completa con una delle menzioni seguenti :

- « Importo compensativo monetario applicabile il (data d'immissione in consumo) non concesso in (Stato membro importatore) »,
- « Montant compensatoire monétaire applicable le (date de mise à la consommation) non octroyé en (État membre importateur) »,
- « Monetært udligningsbeløb på (angivelse af beløbet pr. kg) ikke ydet i (den importerende medlemsstat) »,
- « Währungsausgleichsbetrag, gültig am (Tag der Überführung in den freien Verkehr) in (einführender Mitgliedstaat) nicht gewährt »,
- « Monetary compensatory amount applicable on (date of entry for home use) not granted in (importing member state) »,
- « Monetair compenserend bedrag van toepassing op (datum van invoer tot verbruik) niet toegekend in (invoerende Lid-Staat) »

3. In caso di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 974/71, la Commissione modifica il tasso di cambio che deve essere utilizzato per l'applicazione dell'articolo 2 bis dello stesso regolamento.

4. Se dopo essersi avvalso del disposto dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71 uno Stato membro esportatore od uno Stato membro importatore intende rinunciare alla sua applicazione, ne informa preventivamente l'altro Stato membro interessato e la Commissione, la quale ne dà comunicazione agli altri Stati membri.

Articolo 11

1. L'importo compensativo monetario viene riscosso o accordato solo per prodotti in libera circolazione all'interno della Comunità.

In caso di scambi di prodotti composti per una o più componenti dei quali venga fissato un importo compensativo, quest'ultimo è applicabile a tale o tali componenti, sempreché rispondano alla condizione di cui al comma precedente.

2. Se i prodotti non sono di qualità sana, leale e mercantile e — qualora siano destinati all'alimentazione umana — se la loro utilizzazione a tal fine è impossibilitata o considerevolmente ostacolata dalle loro caratteristiche o dallo stato in cui si trovano, non viene accordato alcun importo compensativo monetario.

Articolo 12

Quando l'importo compensativo monetario viene riscosso all'esportazione, esso è esigibile all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione.

Articolo 13

L'importo compensativo monetario da accordare viene pagato soltanto dietro domanda scritta dell'interessato. Gli Stati membri possono prevedere a tal fine un modulo speciale.

Articolo 14

La pratica relativa al pagamento dell'importo compensativo monetario deve essere depositata, salvo caso di forza maggiore, entro i sei mesi successivi alla data di espletamento delle formalità doganali, pena la decadenza.

Articolo 15

1. I prodotti per i quali le formalità doganali d'esportazione sono state espletate prima della data d'entrata in vigore del presente regolamento e che sono immessi in consumo in un altro Stato membro a decorrere da tale data, restano soggetti alle disposizioni dei regolamenti (CEE) nn. 648/73 e 649/73.

Se in virtù di tali disposizioni deve essere riscosso nello Stato membro d'immissione in consumo un importo compensativo monetario, l'importo applicabile è quello in vigore alla data del 3 giugno 1973.

2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 non vengono immessi in consumo sin dal loro arrivo all'ufficio doganale di destinazione, quest'ultimo deve prendere le misure necessarie affinché, all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti medesimi, venga tenuto conto del disposto del paragrafo 1 e, in particolare, del disposto dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 648/73.

Articolo 16

1. Per quanto concerne :

- a) i settori delle carni suine, delle uova, del pollame e delle albumine : i prezzi limite,
- b) il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari : i valori franco frontiera dei prodotti di cui alle sottovoci 04.04 E I b) 2, 04.04 E I b) 3 e 04.04 E I b) 4,

c) il settore vitivinicolo : il prezzo di riferimento, si considerano rispettati all'importazione in provenienza dai paesi terzi, se il prezzo d'offerta del prodotto in causa, maggiorato in caso di apprezzamento della moneta dello Stato membro importatore o diminuito in caso di deprezzamento di tale moneta,

— dell'importo di cui al paragrafo 2, e maggiorato

— nel caso del vino, dei dazi doganali,

non è inferiore al prezzo limite, al prezzo di riferimento o al valore franco frontiera sopra citati.

2. L'importo di cui al paragrafo 1, primo trattino, si ottiene applicando al prezzo limite, al valore franco frontiera o al prezzo di riferimento in causa un coefficiente corrispondente alla percentuale di apprezzamento o di deprezzamento della moneta dello Stato membro importatore.

Articolo 17

1. L'importo compensativo riscosso all'importazione in provenienza dai paesi terzi è sospeso per i prodotti di cui alle voci tariffarie 02.01 A II a) 2 bb) e 02.01 A II a) 2 dd) 22 della tariffa doganale comune, destinati alla fabbricazione delle conserve menzionate all'articolo 14, paragrafo 2, fine del primo comma, del regolamento (CEE) n. 805/68.

2. Alla sospensione di cui al paragrafo 1 si applica il disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 888/68.

Tuttavia, l'importo del deposito cauzionale relativo all'importo compensativo è uguale all'importo compensativo vigente il giorno dell'importazione.

Articolo 18

Il regolamento (CEE) n. 648/73 è abrogato, fatto salvo il disposto dell'articolo 15.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI
